

Bruxelles, 6 marzo 2026  
(OR. en)

5443/23  
DCL 1

ASILE 10  
MIGR 28  
FRONT 16  
JAI 55  
COEST 38

## DECLASSIFICAZIONE

---

del documento: 5443/23

data: 18 gennaio 2023

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 gennaio 2023  
(OR. en)

5443/23

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

JAI 55  
ASILE 10  
MIGR 28  
FRONT 16  
COEST 38

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 712 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 712 final.

---

All.: COM(2022) 712 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 9.12.2022  
COM(2022) 712 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea**

DECLASSIFIED

**RELAZIONE**

**1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE**

• **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

A norma degli articoli 10 e 27 della direttiva sulla protezione temporanea<sup>1</sup>, gli Stati membri sono tenuti a registrare i dati personali dei beneficiari della protezione temporanea e ad adottare ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni<sup>2</sup> tra le autorità competenti. I quattro paesi associati alla cooperazione Schengen, vale a dire Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, non applicano la direttiva sulla protezione temporanea, ma hanno ciascuno il proprio sistema di protezione temporanea. Inoltre, facendo parte integrante dello spazio Schengen, essi costituiscono, assieme agli Stati membri dell'UE, uno spazio unico in cui i beneficiari della protezione temporanea possono circolare liberamente. Per questo motivo la Svizzera si è dichiarata interessata a poter scambiare i dati sugli sfollati con gli Stati membri.

Dal punto di vista dell'UE, è nell'interesse degli Stati membri offrire la possibilità di scambiare i dati con la Svizzera, paese che al 25 ottobre contava 65 953<sup>3</sup> registrazioni di beneficiari di protezione temporanea nel suo territorio. Tale scambio di dati consentirà agli Stati membri di individuare le persone registrate in Svizzera e, potenzialmente, di non fornire più a tali persone i benefici correlati ai diritti derivanti dalla protezione temporanea.

L'accordo previsto mira a stabilire una base giuridica per gli Stati membri affinché questi possano scambiare i dati pertinenti con la Svizzera. L'accordo internazionale non intende essere uno strumento che prende atto del livello di protezione dei dati in tali paesi terzi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2019/679<sup>4</sup>.

**2. BASE GIURIDICA**

La base giuridica procedurale per una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e un paese terzo e che impartisce direttive al negoziatore è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

La base giuridica sostanziale per la firma e la conclusione del nuovo accordo può essere determinata solo alla fine dei negoziati, alla luce del contenuto dell'accordo.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

<sup>2</sup> Gli Stati membri devono scambiare i dati personali per adempiere ai compiti di cui agli articoli 11, 15 e 26 della direttiva sulla protezione temporanea.

<sup>3</sup> Cifra cumulativa.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

**3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'accordo non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la riunione del Consiglio del 4 marzo 2022, in considerazione dell'afflusso massiccio di persone in fuga dall'Ucraina a seguito dell'invasione del paese da parte della Russia, il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione di esecuzione (UE) 2022/382<sup>5</sup>.
- (2) Nella stessa riunione del Consiglio è stata formulata una dichiarazione secondo cui, al fine di sostenere gli Stati membri che costituiscono i principali punti di ingresso dell'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina che fuggono dalla guerra, oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e di promuovere l'equilibrio degli sforzi tra tutti gli Stati membri, gli Stati membri convengono di non applicare l'articolo 11 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente a tale decisione di esecuzione del Consiglio, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo diverso accordo tra Stati membri su base bilaterale.

---

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

- (3) A norma dell'articolo 10 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, gli Stati membri hanno l'obbligo di registrare a livello nazionale i dati personali delle persone che godono di protezione temporanea nel loro territorio. Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 1, della stessa direttiva prevede che, ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della protezione temporanea, gli Stati membri adottino, di concerto con la Commissione, ogni disposizione utile per la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.
- (4) È nell'interesse degli Stati membri scambiare informazioni con i paesi terzi che fanno parte dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne. A tale riguardo la Svizzera, che al 25 ottobre contava 65 953<sup>6</sup> registrazioni di beneficiari di protezione temporanea nel suo territorio, si è dichiarata interessata allo scambio di informazioni. Poiché molte delle suddette persone potrebbero essere state precedentemente registrate in uno Stato membro, il fatto di permettere di scambiare con la Svizzera i dati che le riguardano consentirà agli Stati membri in questione di non fornire più a tali persone i benefici correlati ai diritti derivanti dalla protezione temporanea.
- (5) Inoltre è nell'interesse degli Stati membri garantire una certa stabilità e un equilibrio nella distribuzione delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, assicurando nel contempo che il sistema non consenta abusi.
- (6) L'Unione dovrebbe pertanto partecipare a negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e la Confederazione svizzera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo che stabilisce una base per lo scambio di informazioni sulle persone che beneficiano della protezione temporanea.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano in allegato.

---

<sup>6</sup> Cifra cumulativa.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo “Asilo”.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

**DECLASSIFIED**